

OSVALDO SACCHI

NOMOTROPISMO E DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS COVID-19

“(Scipione Emiliano) ciascuno Stato riflette l’indole o la disposizione di chi lo regge”.

[Cicerone, *De re publica*¹]

“in uno Stato travolto dalla corruzione, le leggi si moltiplicavano”.

[Tacito, *Annales*²]

1. Il problema del nomotropismo (o abuso di norme)

Nel quadro davvero preoccupante di ciò che sta accadendo a causa della pandemia di Covid-19 (mentre scrivo siamo all’inizio della fase acuta della seconda ondata e già qualcuno parla di una terza) mi pare che, insieme ai tanti altri che affliggono il nostro tempo, sia emerso in tutta la sua gravità anche il problema del *nomotropismo* (o “entropia della legge”, da *entropè* = trasformazione) ossia dell’*agire-in-funzione-di-una-legge*. Sembra infatti essersi diffusa nel nostro tempo un’ossessione di normare ogni comportamento delle persone fin nei più minimi dettagli³.

Il concetto di *agire nomotropico* o *nomotropismo* in senso stretto è un neologismo, abbastanza recente, che definisce i modi di agire in relazione a norme o regole (*Regelbezogenheit*) che possono essere di tre specie: a)

1 Cic. *de re p.* 1.31.47: “(Scipio) *et talis est quaeque res publica, qualis eius aut natura aut voluntas qui illam regit*”. La tr. it. in esergo è mia.

2 Tac. *ann.* 3.27.3 “[...] *et corruptissima re publica plurimae leges*”. La tr. it. in esergo è di M. Stefanoni da Tacito, *Annali*, Milano, 1990, p. 224.

3 Massimo Cacciari si è di recente sfogato proprio contro il *delirio normativistico* e il *controllismo fuori senso* messo in atto dalle Istituzioni per contrastare la pandemia. Fonte: *Cacciari furioso a Cartabianca: “Basta con questo delirio normativistico! Cosa sono, un deficiente?”*, CorriereTV, giovedì 16 ottobre 2020.

agire *in-funzione-di* una norma (Max Weber); b) agire *secondo* una norma (Kant); c) agire *per* una norma (ancora Kant)⁴.

Agire *in-funzione-di* una norma (situazione “a”), sarebbe quel comportamento che *può non coincidere*, nè con l’agire *secondo* una norma, né con l’agire *per* una norma. È il comportamento del baro che non rispetta le regole del gioco (Amedeo G. Conte); ovvero del ladro che fugge, o nasconde la refurtiva, perché agisce in funzione della norma che sa di aver violato (Weber)⁵. Agire *secondo* una norma è il comportamento di chi si conforma a una norma, ma questa non ne è stato il movente (*Triebfeder*) (situazione “b”)⁶; è il concetto kantiano di *azione-secondo-la-legge* (*gemäß dem Gesetz*)⁷. Agire *per* una norma è invece il comportamento di chi si conforma a una norma, se è tale norma che lo ha mosso ad agire (situazione “c”)⁸; è il concetto kantiano di *azione-per-la-legge* (*um des Gesetzes willen*)⁹.

La situazione “a” è potenzialmente più dannosa, non solo perché può ingenerare la falsa idea che sia consentito fare “tutto ciò che la legge non vie-

4 P. Di Lucia, *Il nomotropismo di Antigone*, in *Dike*, 17, 2014, pp. 153-168, spec. 157 definisce *nomotropismo* un concetto chiave della sociologia del diritto di Amedeo Giovanni Conte. La *sociologia filosofica del diritto* riguarda ciò che è definita la sociologia “comprendente” (*verstehende Soziologie*) di Max Weber (1864-1920), che studia l’orientamento dell’azione a un ordinamento posto (*Orientierung des Handelns an einer gesatzten Ordnung*). V. ancora P. Di Lucia, *u.l.c.*, p. 157, nt. 11. È in questa prospettiva che allargherei quindi questa determinazione concettuale: sia nel senso di *un eccessivo uso dello strumento normativo da parte del legislatore*, che per *le conseguenze negative che questo determina nei comportamenti dei cittadini*.

5 L’agire *in-funzione-di-una-norma* è anche il comportamento del funzionario pubblico che, quando viene colto in fallo, dichiara sempre “non ho violato nessuna norma”. Eppure, già gli antichi insegnavano che *non omne quod licet honestum est*. Cfr. D. 50.17.144pr. (Paul. 62 *ad ed.*) su cui mi permetto di rinviare ora a O. Sacchi, *Lo scudo riflettente di Perseo. Archetipi del giuridico nel cinema contemporaneo*, Napoli 2019², pp. 1-184, spec. 25 ss. Rientrerebbero in questo quadro: il comportamento dell’evasore fiscale indotto a evadere le tasse per l’eccessiva pressione fiscale (vedi le finte separazioni coniugali o coniugi con residenze diverse solo formali per non pagare l’IMU sulle seconde case); il fenomeno della cd. “medicina difensiva” (causa nel passato anche di un’eccessivo ricorso a esami clinici non necessari); il problema della carenza di medici rianimatori (dovuta al rischio eccessivo di contenziosi legali); infine, l’intollerabile disumanità delle regole di accesso agli ospedali (anche in pronto soccorso) riguardanti gli ammalati e i loro parenti.

6 P. Di Lucia, *Il nomotropismo di Antigone*, cit., p. 163, nt. 30.

7 I. Kant, *Kritik der praktischen Vernunft* (1788), heraus. von O. Höffe, Berlin 2002, pp. 136 s.

8 P. Di Lucia, *Il nomotropismo di Antigone*, cit., p. 163, nt. 31.

9 I. Kant, *Kritik der praktischen Vernunft*, cit., p. 136 s.

ta”, dimenticando che la legge non può né prevedere tutti i casi della vita, né eliminare da sola il male dal mondo. Ma anche perché potrebbe indurre le persone *a comportarsi in un certo modo solo perché sia vigente una tale norma*, a prescindere da ogni valutazione sulla sua opportunità o legittimità. Anzi, capita spesso che una norma sia percepita come un ostacolo e in questi casi tende a diventare anche un alibi (*trovata la legge, trovato l'inganno*). Di qui l'amaro commento di Tacito sull'eccesso di normazione dell'età sillana per cui “in uno Stato travolto dalla corruzione, le leggi si moltiplicano”: *et corruptissima re publica plurimae leges*¹⁰.

Una produzione normativa pletorica e superficiale¹¹, ma anche “spudorata” (cioè poco dignitosa¹²) può quindi essere causa di impoverimento culturale, etico e anche di peggioramento dei rapporti sociali. Come esempi di leggi “spudorate” direi: la legge elettorale con “nominati” (che viola il principio della rappresentanza¹³); le leggi *ad personam* (che violano il principio della generalità della legge¹⁴); il reddito di cittadinanza (ma l'art. 1 Cost. non dice che “L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul

10 Tac. *ann.* 3.27.3.

11 Emblematico direi il caso del cd. *Decreto dignità* (D.L. n. 87/2018), pensato lodevolmente per apportare dei correttivi in tema di disciplina del lavoro (fra l'altro, ridurre il tempo dei contratti a tempo determinato a-causali a non più di 12 mesi, salvo eccezioni, rispetto ai 36 del *Jobs-act*), ma costruito in modo affrettato e farraginoso (perché privo di una disciplina transitoria), creando grossi problemi applicativi che la legge di conversione (L. n. 96/2018) è riuscita a correggere solo in parte. Un esempio di applicazione “spudorata” della legge è l'assurda richiesta ai parenti di una vittima delle spese processuali per il procedimento che ha portato alla condanna della persona dichiarata colpevole della sua morte. Si v. A.E. Piedimonte, *L'omicida è nullatenente, per le spese processuali lo Stato chiede oltre 18 mila euro alla famiglia della vittima*, da laStampa.it del 22 settembre 2020.

12 Sul nesso tra *pudor* e *dignitas* v. O. Sacchi, *Lo scudo riflettente di Perseo*, cit., pp. 148-160; ma anche Id., “*Pudor in melius mutet*” (*Tac. ann.* 3.54). *Il valore etico-giuridico di pudor nel pensiero di G.Vico e in diritto romano, in Il pudore delle cose, la responsabilità delle azioni. II. L'Era di Antigone. Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” dell'Università della Campania “Luigi Vanvitelli”*, Milano 2019, pp. 89-127, spec. 121-124 e *passim*.

13 Si v. anche *infra* in nt. 16.

14 Il principio della generalità della legge è l'esatto opposto del concetto di dignità nell'accezione classica di “status” o “rango sociale”. Così F.A. von Hayek, *La società libera*, Soveria Mannelli 2007, p. 326: “Il vero opposto dello *status* è il regno delle leggi generali, delle norme uguali per tutti o, potremmo dire, del governo delle *leges* nel senso originario del termine latino: ossia *leges* come opposte a *privi-leges*”. L'idea di dignità come *status* dovrebbe essere estranea alla Costituzione italiana, come mostra l'art. 3, 1 comma Cost., che contempla la “pari dignità sociale”, rimandando all'art. XIV, 1 comma, *disp. trans. e fin.* Cost., dove è previsto che: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti”.

lavoro”?)¹⁵; le quote “rosa” (che per me violano il principio dell’uguaglianza ex art. 3 Cost.)¹⁶; e amenità del genere.

- 15 Col reddito di cittadinanza si vede bene come l’*agire nomotropico* incida nella realtà sociale: sia dal punto di vista dell’*abuso dello strumento normativo* da parte del legislatore che come *agire-in-funzione-di-una-norma* da parte dei destinatari delle norme. Da un lato, il Governo emana decreti applicativi cervellotici e in qualche caso anche grotteschi sui requisiti per ottenere il beneficio. Dall’altro, come effetto collaterale di tali norme, si riscontrano comportamenti davvero riprovevoli dei cittadini. Solo un esempio: nell’elenco delle auto il cui possesso non impedisce tale concessione (in base al principio della cilindrata non superiore a 1.600 cc.) spiccano la BMW i8 Roadster con ameno 6 mesi di vita (165.400 euro) e la Mercedes C200 Cabrio Premium Plus cabriolet (65.760 euro). Cfr. *Dieci auto di lusso che non fanno perdere il reddito di cittadinanza*, 22 gennaio 2019, fonte: wheels.iconmagazine.it. Così si legge: *Reddito di cittadinanza e auto di lusso, finto povero denunciato*, fonte: adnkronos.com, 15 luglio 2020; *Auto di lusso col reddito di cittadinanza*, fonte: ilrestodelcarlino.it, 25 ottobre 2020. Di ben altro spessore (per il grave disagio sociale a monte) l’*agire-in-funzione-di-una-norma* di talune persone che, forse costrette dalla necessità, accettano di lavorare “a nero” per figurare disoccupati agli occhi dello Stato. Cfr. L. Sablone, *Percepisce il reddito di cittadinanza: E intanto lavora in nero*, fonte: ilgiornale.it, 17 febbraio 2020. E ancora, fenomeni generati dalla tipicità di alcune realtà sociali come quella dei “parcheggiatori abusivi”, su cui v. *Il parcheggiatore abusivo con il reddito di cittadinanza: scoperto e denunciato a Napoli*, fonte: www.ilmattino.it, 30 settembre 2020; *Napoli, scoperto parcheggiatore abusivo “seriale” con il reddito di cittadinanza: deve restituire 7mila euro all’Inps*, fonte: tgcom24.mediaset.it, 1 ottobre 2020; *Napoli, denunciati parcheggiatori abusivi con reddito di cittadinanza*, fonte: repubblica.it, 28 ottobre 2020. Fatta la tara del sensazionalismo mediatico sono notizie su cui riflettere.
- 16 La legge elettorale vigente in Italia obbliga i cittadini a dare una preferenza a una donna *solo perché è una donna*, prima di ogni possibile valutazione sulla sua capacità. Si v. ad es. l’art. 1, punto 2, D.L. n. 86/2020 emanato nei confronti della Regione Puglia (perché recepisse i principi posti dalla L. n. 20/2016) che ha modificato (introducendo la lettera c-bis) l’art. 4, comma 1, della L. n. 165/2004 *Sulla promozione delle pari opportunità fra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettorali* prevedendo: “a) ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall’altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all’annullamento della seconda preferenza”. Non sono un ingenuo, quindi non discuto la legittimità formale di tale norma, mi limito soltanto a segnalare l’inutilità o la ridondanza di una norma di questo tipo dato che, sin dal II sec. d.C., in diritto romano non si dubitava affatto che dove la legge dicesse *homines* intendesse dire anche “donne”: D. 50.16.152 (Gai. 10 *ad legem Iuliam et Papiam*): “*Hominis*” *appellatione tam feminam quam masculum contineri non dubitatur*. v. anche Plaut. *Cist.* 4.2 e Cic. *pro Cluent.* 199). Senza dire che la normativa *de quo* potrebbe comprimere la libertà di scelta dei candidati eleggibili, in senso anche

A monte di questo fenomeno, segnali preoccupanti in questo senso, sono dati anche dalle istituzioni che nulla fanno per limitare l'invadenza e la pervasività (troppo spesso ottuse) della burocrazia. C'è poi il "sentenzialismo politico" delle Corti superiori (dove, da qualche tempo in Italia, impera l'uso troppo spesso distorto o sofisticato del metodo del "bilanciamento") e così via. Inutile continuare, la propensione dell'esecutivo verso la falsa idea del primato della legge sul diritto, genera confusione e offre alibi per imporre la "legge del più forte" (v. i "falchi" di Bruxelles) o la "legge di mercato" (v. in questi tempi di pandemia, l'assurda contrapposizione tra tutela della salute e tutela dell'economia). Per questo è così praticata.

Essa però, come è stato opportunamente segnalato, incrementa anche il pericolo (che la pandemia ha solo reso più evidente) di una certa assuefazione "a forme di vita sociale improntate alla disciplina e alla sorveglianza"¹⁷. E da questo bisogna assolutamente guardarsi.

2. *Pandemia e nomotropismo*

Durante la prima ondata della pandemia si sono osservati quindi dei comportamenti che potrebbero chiamare in causa anche il problema del *nomotropismo*. Norme (o solo comportamenti) dell'autorità, di manifesta o dubbia incostituzionalità, sorrette da motivazioni approssimative, inconferenti (a volte di basso profilo), ci hanno esposto al rischio concreto dell'induzione all'*inosservanza* o all'*agire-in-funzione-di-una-norma* nella

discriminatorio nei confronti dei candidati di sesso maschile. Analogo discorso vale per i cd. "nominati" dove però la questione è molto più grave. Sono questi, per me, tutti effetti di *nomotropismo* e quindi di leggi "spudorate", promulgate forse per motivi di demagogia elettorale, ma di sicuro senza pensare troppo alle loro implicazioni dal punto di vista della coerenza giuridica e del danno sociale.

17 Cfr. N. Urbinati, *La democrazia al tempo del Covid-19. Sopportare i limiti, a quale prezzo?*, in *Civiltà delle Macchine*, 2, 2020, pp. 31 s.: "Abbiamo sperimentato in questo periodo, quanto facile sia per chi ha una divisa o ricopre una funzione pubblica interpretare con zelo i suoi poteri: sindaci che rincorrevano i loro cittadini per riportarli a casa; forze di polizia dispiegate contro un cittadino solo su una spiaggia deserta. Il potere, grande o piccolo, alimenta il piacere del comando in chi lo esercita, e questo ci deve insospettire. Quale che sia la legittimità delle norme restrittive, resta il fatto che la mentalità che queste norme giustificano è pericolosa, anche in una democrazia costituzionale. Lo Stato – anche quando si mobilita per il nostro bene – dispone di una quantità di mezzi di interferenza che è sproporzionata ai nostri mezzi di resistenza. Questo è un fatto, quale che sia il regime politico. La più liberale delle democrazie non è meno esposta ai rischi del comando di un sistema che è preordinatamente dispotico".

sua forma deteriore¹⁸. Senza solide garanzie di costituzionalità siamo stati infatti investiti da un diluvio di norme (DPCM e ordinanze regionali) che, in casi non sporadici, si sono rivelate un ostacolo per chi le ha subite (*lockdown* con modalità esagerate e contraddittorie) e un alibi per chi se ne è avvantaggiato (penso alla rincorsa ai ristori anche senza effettivo bisogno). Con danni collaterali enormi (non solo economici) per la collettività e senza una reale percezione sull'efficacia dei sacrifici imposti per la soluzione dei problemi causati dalla pandemia¹⁹.

Nel caso di specie non si pone solo un problema di costituzionalità dei decreti e dei loro contenuti. Ma anche (insieme ad altro) di aver applicato con superficialità, almeno in prima battuta, il *principio di precauzione* a un problema "non ordinario" come il Covid-19; ossia secondo modi solitamente usati per le emergenze "ordinarie" naturali (terremoti, inondazioni, incendi o altro) o politiche (guerre, invasioni, rivolte armate, attacchi terroristici)²⁰. La differenza (qui sta il punto), è che mentre le dinamiche delle prime sono già note e dunque prevedibili, rispetto alla pandemia si era quasi del tutto impreparati²¹.

A onor del vero, sul piano formale il Governo italiano, indicando con i suoi consulenti la *preparedness* come premessa ai criteri dell'*adeguatezza clinica* e dell'*attualità* per l'accesso alle terapie intensive in condizioni di emergenza (v. il parere 8 aprile 2020 del CNB)²², ha mostrato consapevo-

18 Emblematico il caso dell'utilità delle mascherine su cui v. M. Evangelisti, *Coronavirus, le giravolte sulle mascherine: prima inutili e ora obbligatorie*, da ilmessaggero.it del 25 aprile 2020. Sulla fattura richiesta dallo Stato ai parenti delle vittime da Covid-19 per la cremazione delle salme, v. F. Garaus, *Virus, la fattura per la cremazione. "È un'altra vergogna di Stato"*, da ilgiornale.it del 23 aprile 2020.

19 Così, su un piano più generale, non si può essere davvero sicuri del fatto che l'interruzione del pubblico servizio dei trasporti, per un aumento abnorme di certificati medici, sia stato dovuto soltanto al caso. E si potrebbe dire lo stesso per la fuga dei dipendenti pubblici verso lo smart-working che in qualche caso si è trasformato di fatto nella chiusura *sine die* di uffici pubblici. Parlo per esperienza personale.

20 Si v. per questo D. Amirante, *Il Covid-19 fra sicurezza sanitaria e sicurezza ambientale*, in *Democrazia e Sicurezza-Democracy and Security Review*, in *democraziaesicurezza.it*, 28 ottobre 2020.

21 Col decreto-legge n. 6/2020, del 23 febbraio, il Governo italiano ha dichiarato di aver scelto di applicare il *principio di precauzione* pensando di utilizzare modalità operative già collaudate per le emergenze ordinarie (v. il discorso alla Camera di Giuseppe Conte del 30 aprile 2020). Traggio da D. Amirante, *Il Covid-19 fra sicurezza sanitaria e sicurezza ambientale*, cit., p. 2.

22 Nel parere del CNB 8.4.2020 cit., p. 7 si legge che tale requisito (posto come premessa agli altri due requisiti dell'*appropriatezza clinica* e dell'*attualità*) consiste nel "[...] predisporre strategie di azione nell'ambito della sanità pubblica, in vista di condizioni eccezionali rispetto ad emergenze causate da pandemie. In altre parole, si deve valutare come gestire in situazioni eccezionali l'inevitabile

lezza del problema, correggendo il tiro, evitando di insistere nel paradosso (sublime) in cui era caduto all'inizio²³: voler applicare il principio precauzionale senza che ci fossero le premesse teoriche per farlo, dato che in base al cd. *precautional constitutionalism*, una gestione precauzionale dovrebbe basarsi su un approccio di tipo preventivo che “enumeri i casi (noti e prevedibili) ai quali dovrebbero essere applicate misure di prevenzione”²⁴.

Un altro effetto del *nomotropismo* nella sua versione peggiore riguarda il tema della sovranità. In una fase di evidente emergenza pandemica mondiale e di sicura necessità, appare come un assurdo giuridico vedere

conflitto fra gli obiettivi collettivi di salute pubblica (assicurare il massimo beneficio per il maggior numero di pazienti) e il principio etico di assicurare la massima tutela al singolo paziente: un dilemma difficile da risolvere nella concretezza delle scelte, come mostra la vasta letteratura in proposito”. Il *Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework* è stato il primo e unico modello teorico di riferimento per le pandemie sviluppato dall'OMS nel 2008. Cfr. S. Brunelli, C. Falivena, L. Anselmi, *Applicazione e potenziamento del PIP (Pandemic Influenza Preparedness Framework) in ambito OMS: un'arma in più per affrontare le crisi successive al picco da Covid-19*, in *Mecosan*, 2020, pp. 9-15 (sul web). Si v. per tutto il *Parere del CNB dell'8 aprile 2020*, pp. 6 e 7, ntt. 3, 4 e 5 dove la letteratura citata è tutta (tranne il *PIP Framework* dell'OMS) datata 2020.

23 Sul principio precauzionale la Comunità europea, sin dal 2000, si era già espressa fornendo delle linee guida sebbene in materia di tutela ambientale: “il principio di precauzione deve essere applicato tramite un approccio sull'analisi del rischio che comprende tre elementi: valutazione del rischio, gestione, comunicazione del rischio”. Le misure cautelative, qualora risultassero necessarie, dovrebbero essere inoltre “proporzionate al livello di protezione scelto, non discriminatorie quanto all'ambito di applicazione, coerenti con misure analoghe già adottate, basate su analisi costi/benefici (di tipo economico e non), soggette a revisione alla luce dei dati scientifici”. Fonte: *La Commissione adotta una comunicazione sul principio di precauzione*, 8 febbraio 2000 (sul web); su cui D. Amirante, *Il Covid-19 fra sicurezza sanitaria e sicurezza ambientale*, cit., p. 2. È evidente che questo protocollo non sembri adeguato per imporre regole coercitive rispetto al Covid-19, di cui la comunità scientifica (a parte i litigi e le contraddizioni) dimostra ancora oggi (ottobre 2020) di non sapere abbastanza.

24 V. ancora D. Amirante, *Il Covid-19 fra sicurezza sanitaria e sicurezza ambientale*, cit., p. 2. Anche per questo penso che la pandemia abbia reso solo più evidente una carenza di *governance* generale o complessiva (a tutti i livelli, fatta salva sempre la buona volontà dei singoli) che già da tempo mostrava evidenti punti di debolezza. Così è parsa inadeguata (ma anche “rivelatrice”) la rigidità dell'Europa verso l'Italia nella prima fase del contagio, cioè quando l'epidemia colpiva solo il nostro paese prima che il problema assumesse una dimensione europea. Emblematica la notizia per cui: “Il capo dello Stato chiede che dall'Europa non arrivino “ostacoli” dopo la frase della presidente della BCE sullo spread”. Fonte: *La pugnolata di Lagarde alle spalle dell'Italia ha fatto infuriare Mattarella*, da *agi.it* del 13 marzo 2020. Ma anche la grottesca impreparazione all'evento pandemico mostrata dall'OMS.

come gli Enti preposti abbiano assunto (e continuano ad assumere) misure restrittive in evidente contrasto tra loro e in un clima di aperta conflittualità²⁵. Può uno Stato di Diritto, sebbene in “stato di eccezione”, contemplare l'ossimoro giuridico di una moltiplicazione di sovranità (Comunità Europea, Stato Nazionale, Regione, Comune, etc.), esercitata per giunta con norme di grado diverso (e molto spesso inferiore²⁶) alla legge? La sovranità ceduta dal cittadino ai suoi rappresentanti, col voto espresso nei modi previsti dalla legge, si può frazionare, forse concentrare, ma non moltiplicare, neanche in uno “stato di eccezione”²⁷. Dispiace precisare l'ovvio, ma la sovranità non va confusa né con l'autonomia, né con l'indipendenza²⁸.

-
- 25 Ritengo emblematica la vicenda del Sindaco di Civitavecchia che, il 31 gennaio 2020 (quindi non in tempi di pandemia conclamata), in base al solo sospetto di due crocieristi cinesi che potevano risultare contagiati dal Covid-19, ha impedito lo sbarco a oltre seimila passeggeri della Costa Smeralda senza evidenti sintomi di malattia, pretendendo l'esito di tamponi negativi dallo Spallanzani (fonte: *www.rainews.it*; P.G. Brera, L. Venuti, *Coronavirus, nave da crociera ferma a Civitavecchia: negativi i test su pazienti sospetti*, in *roma.repubblica.it*, 30 gennaio 2020). Per non dire dei droni che abbiamo visto volare il 16 marzo 2020 nel cielo di Acerra (NA) per controllare eventuali assembramenti di persone (fonte: *Coronavirus ad Acerra: droni per evitare assembramenti di persone*, da *tg24.sky.it* del 16 marzo 2020).
- 26 Luigi Labruna ha recentemente “bacchettato” Presidenti di Regione e Sindaci per il loro comportamento da autocrati in questi mesi di pandemia, caratterizzato anche dall'uso di strategie di legiferazione ritenute “disoneste” in ragione del fatto (inecepibile) che *appena pubblicati e presentati al Parlamento, quei decreti hanno “forza di legge”*. Cfr. L. Labruna, *Governatori e sindaci autocrati*, in *napoli.repubblica.it*, 27 ottobre 2020: “[...] [*n.d.r.*, i comportamenti autocratici] incidono perciò, con tutte le norme “spurie” aggiunte senza alcun lecito controllo, su interessi, diritti, persino sulla vita di tutti noi, di solito almeno per gli interi due mesi concessi alle Camere per l'eventuale approvazione dalla Costituzione. Che anche così viene bellamente aggirata nel mutismo di chi tollera e autorizza, mentre la democrazia corre pericolo. Come le nostre vite”.
- 27 In questi tempi di pandemia da Covid-19, il comportamento dei governanti sembra invece dirci il contrario, confermando una tendenza in atto già da tempo e che forse nasconde un grosso equivoco a monte. La riforma del titolo V della Costituzione nasce secondo la ratio dell'art. 117 Cost. (ogni Regione è “autonoma” *ratione materiae e ratione loci*), non ha istituito in Italia il federalismo. Molti cadono (o fanno finta di cadere) in questo equivoco nella quasi totale assuefazione di media, politici, esperti di diritto e cittadini che per es. continuano a chiamare “Governatori” i Presidenti di Regione.
- 28 Di certo non aiuta (per me) la pletorica e ridondante formulazione dell'art. 117, 1° comma, Cost., così come sostituito dall'art. 3 della Legge Costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3; e modificato dall'art. 3 della Legge Costituzionale, 20 aprile 2012, n. 1: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

Sul piano pratico vorrei inoltre ricordare, a chiunque la eserciti, che forse questo “è un atto di educazione civica e di civismo democratico e non di arroganza o di sfrontatezza incivile nei confronti di chicchessia”²⁹. Questo perché, come scrisse Bruno Visentini sul *Corriere della Sera*, ormai più di quaranta anni fa: “Lo Stato e gli enti pubblici non sono titolari della sovranità, non sono soggetti attivi, ma sono strumenti giuridici per l’esercizio di essa, secondo le scelte operate dal Parlamento e nel rispetto del dovere di imparzialità sancito dall’art. 97 della Costituzione. Se allo Stato e agli enti pubblici fosse consentito di avere ed esprimere un proprio pensiero, essi si trasformerebbero in partecipi e protagonisti della sovranità nazionale, in contrasto con le disposizioni degli artt. 1 e 97 della Costituzione”³⁰.

3. Sulla questione del Triage in carenza di risorse disponibili

Molto pressante in questi giorni è soprattutto il problema dei criteri da adottare in caso di squilibrio tra i presidi sanitari e i pazienti che ne richiedono l’uso. E in questo quadro che assume rilievo la notizia (che fa molto scalpore) dell’adozione del requisito dell’età, come criterio selettivo per l’accesso al *Triage* per le cure di rianimazione in Svizzera³¹.

Il commento del presidente dell’Ordine dei Medici del Canton Ticino, Franco Denti, mi pare indicativo del clima in cui si è arrivati a prendere questa difficile decisione: “Scelta pesantissima per qualsiasi medico, ma le regole sono queste”³². Aggiungendo: “[...] questo documento, che è pubblico, è a garanzia dei medici e degli stessi pazienti che potrebbero

29 Così A. Bertuzzi, *La Costituzione comoda*, Milano, 1981, p. 31.

30 Per l’esattezza il 21 dicembre 1979, su cui ancora A. Bertuzzi, *La Costituzione comoda*, cit., pp. 31 e 32.

31 Mi riferisco al documento elaborato dall’*Accademia Svizzera delle Scienze Mediche* e dalla *Società Svizzera di Medicina Intensiva*, il cui protocollo, a certe condizioni “prevede che, in caso di sovraffollamento delle terapie intensive, la rianimazione sarà negata agli anziani malati di corona virus”. La prima versione di tale protocollo, approvato anche dalla *Commissione centrale di etica*, intitolato *Triage dei trattamenti di medicina intensiva in caso di scarsità di risorse* è entrato in vigore il 20 marzo 2020. La notizia si riferisce a una seconda versione di tale documento, aggiornata il 24 ottobre 2020, ulteriormente modificato per la seconda ondata della pandemia il 24 ottobre 2020. Fonte: m.huffingtonpost.it del 24 ottobre 2020. Cfr. *Pandemia Covid-19: triage dei trattamenti di medicina intensiva in caso di scarsità di risorsa*, si v. sul web: assm.ch/fr/coronavirus.

32 *Ibidem*.

non aver voglia di essere sottoposti a ulteriori cure”³³. In breve “in presenza di uno dei criteri a sfavore del ricovero, il paziente non viene accettato nel reparto di terapia intensiva”³⁴.

Con raffinatezza luciferina, quindi, il protocollo svizzero sul *Triage* per la terapia intensiva, elaborato a *garanzia dei medici e di chi vuole morire* – a parte l’inutile *excusatio* di aver scartato criteri come l’estrazione a sorte, il principio *first come, first served*, o della priorità a persone con un elevato valore sociale, richiamandosi a un lavoro del 2009³⁵ – nega l’assistenza salva-vita anche in base al criterio dell’età qualora i presidi sanitari non fossero sufficienti a garantire le cure per tutti gli avente bisogno. Questa decisione, rispetto al parere CNB dell’8.4.2020, per me distorce il significato dell’*appropriatezza clinica* in nome di un’applicazione molto discutibile del requisito della *preparedness*. Giusto di passata, mi riesce difficile anche capire come questo sia conciliabile con la notizia del premio Ig Nobel per la pace 2008, conferito alla Commissione Federale di Etica Svizzera “per aver sostenuto il principio legale secondo cui anche le piante hanno una loro dignità”³⁶. Forse anche questo è un segno dei tempi. Per chiudere sul punto (ricordando agli amici svizzeri che Antigone preferì morire piuttosto che negare i riti sepolcrali al cadavere del fratello), riporto un sapido commento di Michela Marzano sulla notizia, che trovo del tutto condivisibile:

Ma io penso tutto il contrario. Non perché ignoro che le risorse siano scarse. Anzi. In nome del principio di giustizia, che è uno dei cardini dell’etica medica, sono proprio queste risorse che dovrebbero essere ampliate, investendo sulla sanità invece di erodere com’è stato fatto fino ad ora anno dopo anno le risorse allocate agli ospedali e al personale medico. Sono però profondamente convinta che sia immorale anche solo provare a definire un criterio generale di

33 F. Poletti, *La Svizzera sceglie: rianimazione negata agli anziani malati di corona virus*, in *laStampa.it*, 24 ottobre 2020.

34 Cfr. *Pandemia Covid-19: triage dei trattamenti di medicina intensiva in caso di scarsità di risorse*, cit., p. 5. In questo documento si fa riferimento alle persone di età superiore a 85 anni; ovvero a 75 anni (con cirrosi epatica; o insufficienza renale cronica stadio III (KDIGO); insufficienza cardiaca di classe NYHA > I; sopravvivenza stimata < a 24 mesi), in base al principio per cui l’età è un indicatore per la prognosi. E ci si richiama a uno studio di F. Zhou et al., *Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study*, in *Lancet*, 11 marzo 2020.

35 *Pandemia Covid-19: triage dei trattamenti di medicina intensiva in caso di scarsità di risorse*, seconda versione aggiornata del 24 ottobre 2020 cit., p. 3 che cita G. Persad, A. Wertheimer, E.J. Emanuel, *Principles for allocation of scarce medical interventions*, in *Lancet*, 2009, pp. 423-431, spec. 373.

36 Traggo da M. Rosen, *Dignità. Storia e significato*, tr. it. F. Rende, Torino 2013, p. 6.

ammissione nei reparti di terapia intensiva. Farlo, e scegliere il criterio dell'età, significa far passare il messaggio che le persone anziane possono essere trattate come scarti. Come se la vita avesse un valore crescente o decrescente e, a partire da una certa età si valesse di meno [...]»³⁷.

Comunque la si pensi, resta il fatto che se in un sistema si sente la necessità di regolamentare in ogni dettaglio anche requisiti e modalità per cui un medico, in una struttura sanitaria pubblica, possa o meno praticare delle cure salvavita (*nomotropismo?*), vuol dire che in questo sistema qualcosa non funziona e che dev'essere ripensato dal profondo³⁸.

4. *Brevissime sul problema della dignità come valore costituzionale*

È possibile che quanto scritto finora spieghi (anzitutto a me stesso) perché tra le tante cose venute fuori in questa pandemia, ha molto colpito la mia sensibilità di persona (e dunque di studioso) la dichiarazione rilasciata da Wolfgang Schäuble (e subito ripresa dai media internazionali) il 26 aprile

37 M. Marzano, *Se la Svizzera non cura gli anziani*, in *laStampa.it*, 24 ottobre 2020, p. 27.

38 Nel resto d'Europa sembrano fortunatamente prevalere criteri più ragionevoli. Ad esempio, Il Comitato di Bioetica spagnolo parla di *valore ontologico della dignità umana*. Fonte: Eduardo Osuna Carrillo de Albornos (Catedrático di medicina legale), intervenuto al Convegno del CIRB del 7.7.2020 dal titolo *Accesso alle cure e carenza di risorse in emergenza pandemica: il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica*. In Italia, il *Comitato Nazionale per la Bioetica*, l'8 aprile 2020, ha preso in esame il problema dell'accesso dei pazienti alle cure in condizioni di risorse sanitarie limitate, optando per il criterio "clinico": "Sulla base dei principi fondamentali della Costituzione (diritto alla tutela della salute, principio di uguaglianza, dovere di solidarietà) e del criterio universalistico ed egualitario su cui si basa il Servizio Sanitario Nazionale, il Comitato ritiene che nell'allocazione delle risorse si debbano rispettare i principi di giustizia, equità e solidarietà. In questo contesto, il CNB riconosce il criterio clinico come il più adeguato punto di riferimento, ritenendo ogni altro criterio di selezione, quale ad esempio l'età, il sesso, la condizione e il ruolo sociale, l'appartenenza etnica, la disabilità, la responsabilità rispetto a comportamenti che hanno indotto la patologia, i costi, eticamente inaccettabile". Sull'uso del *triage* in emergenza pandemica è stato ritenuto inoltre, eticamente doveroso, sia nella gestione delle diverse patologie che in quella dei pazienti affetti dalla medesima malattia "escludere automatismi e scelte aprioristiche nell'accesso ai diversi percorsi di cura" [fonte: *Presidenza del Consiglio dei Ministri* (sito web)].

2020, a un giornalista del *Tagesspiegel*³⁹. Il Presidente del *Bundestag* tedesco, sulle restrizioni da Covid-19 della prima ondata, ha detto: “*La dignità viene prima della salvaguardia della vita*”. Questa grave affermazione mi ha fatto venire la curiosità di approfondire il tema della dignità dal punto di vista etico e storico-giuridico, osservato anche rispetto al problema del *nomotropismo*⁴⁰. La questione non è semplice perché (molto in breve) si tratterebbe di capire la ragione per cui, ad onta del massimo rilievo dato a livello normativo sul piano nazionale e internazionale alla tutela della *dignità della persona umana*, questo parametro in sé considerato non goda di buona fama tra i filosofi che, al contrario, tacciano tale principio di *ridondanza, relativismo e mancanza di universalità*⁴¹.

Ciò non corrisponde al vero (della Storia) perché, se la Dignità come fondamentale principio di riferimento presente nelle leggi nazionali⁴² e interna-

39 P. Valentino, *Coronavirus Germania, Schäuble: “La dignità delle persone viene prima della salvaguardia della vita”*, in *Corriere della Sera*, 20 aprile 2020 (sul web).

40 Per quanto mi riguarda, al di là delle questioni formali, un provvedimento come il “divieto di passeggiata” è di per sé poco dignitoso, sia per l'autorità che lo dispone, che per il cittadino che lo subisce; così come il requisito dell'età che esclude il trattamento salva-vita anche a particolari condizioni: è semplicemente indegno.

41 Per un ampio ed aggiornato ragguaglio si v. ora M. Rosen, *Dignità*, cit., pp. 3-64 e *passim*.

42 Mi riferisco in particolare alla prima parte dell'art. 1 della legge fondamentale (*Grundgesetz*) della Repubblica Federale di Germania (1949) che dispone: “*La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla*”. Per il clima storico politico che portò alla determinazione di tale articolo e sulla oscillante applicazione di tale principio nelle Alte Corti di Giustizia tedesche si v. Rosen, *Dignità* cit., p. 4. Quanto alla Costituzione italiana (i costituzionalisti mi scuseranno se ripeto nozioni ben note), la parola dignità compare come sostantivo due volte in modo letterale (art. 3, 1 comma: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”; e 41, 1 e 2 comma Cost.: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”); mentre, come aggettivo, una volta sola (art. 36, 1 comma Cost.: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”). Nell'art. 32, 2 comma, 2 parte, Cost. rileva implicitamente, richiamata da una perifrasi di significato equivalente: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Qui la Costituente ha preferito usare, al posto di dignità la parola “rispetto” (la formulazione dell'originario art. 26 Cost. era: “Sono vietate le pratiche sanitarie lesive della dignità umana”). Cfr. *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, I, Camera dei Deputati – Segretariato Generale, Roma, 1948, p.

zionali⁴³, viene diffusamente contemplato ancora oggi per tutelare l'individuo contro gli abusi di Stato, questo di per sé già dovrebbe essere indicativo. Per quanto mi riguarda, mi spingerei anche oltre, estendendo la portata del principio della Dignità *anche* al profilo della tutela dagli abusi della Legge.

Per motivi di spazio non posso ovviamente occuparmi col dovuto approfondimento di una questione tanto complessa per cui mi riservo di tornarvi in altra sede⁴⁴. Saltando di qualche secolo arriverei tuttavia a Immanuel Kant che, come è noto, valorizzò l'idea di Dignità in un'ottica deontica, aprendo forse la via (almeno è questa la mia ipotesi) anche alla possibilità

LIX.); dai lavori preparatori si evince però con chiarezza che l'eliminazione della parola dignità fu dovuta a ragioni di contingenza e non di sostanza. Si v. *La Costituzione (u.l.c.)*, p. II: 1229. Ma anche il celebre intervento di Aldo Moro del 28 gennaio 1947 su cui cfr. *La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori da V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino del Segretariato Generale della Camera dei Deputati*, Roma 1949, p. 72 (sul web).

43 Si v. la *Dichiarazione universale dei Diritti Umani* (1948) che esordisce così: "Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti". A questo aggiungasi quanto dispongono il *Preambolo* ("Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia") e l'art. 1, capo 1, della *Carta europea dei diritti fondamentali* (CDFUE) di Nizza (18.12.2000): "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata". Nella *Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fontamentali* (CEDU), entrata in vigore il 1 giugno 2010, il riferimento alla dignità manca, ma compare nel *Protocollo n. 13*, relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, approvato a Vilnius, il 3.5.2002, dove si legge: "Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto e per il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani". Non ci sono dubbi quindi sul dato normativo per cui la Dignità, come valore di riferimento fondamentale, sia configurabile come un presidio irrinunciabile di portata mondiale, europea e nazionale.

44 Per approfondire il significato di *decor* o *dignitas* e il contributo dato dall'esperienza storico-giuridica antica allo sviluppo di tali concetti si v. almeno L. Peppè, *Note sulla dignitas*, in L. Monaco, O. Sacchi (a cura di), *Individui e res publica. Dall'esperienza giuridica romana alle concezioni contemporanee. Il problema della persona*, Atti del VI Seminario Internazionale "Diritto romano e attualità", S. Maria C.V. - Napoli 26-29 ottobre 2010, Napoli 2017, pp. 213-254, spec. 213-222 e *passim*.

che tale principio potesse estendersi alla Legge⁴⁵. Non solo, tale possibilità, trova un precedente illustre anche in Giambattista Vico, dato che il filosofo napoletano aveva già esplicitamente affermato, come si evince da un fondamentale passaggio della *Scienza nuova* (da me già discusso altrove⁴⁶), che una Legge giusta sia da considerare *Digna vox*⁴⁷.

45 Nella *Fondazione della metafisica dei costumi* (*u.l.c.*, p. 105) il filosofo come è noto scrive che l'autonomia è “il fondamento della dignità della natura umana”. Autonomia, come è altrettanto noto, è una parola formata da *autós* (volontà) + *nomos* (legge) ed è indubbio che Kant abbia cercato di stabilire “una relazione tra il concetto di dignità e quello di autonomia”. Così M. Rosen, *Dignità* cit., p. 29. Tuttavia, dato che “autonomia” (ovviamente) non può significare “darsi delle leggi da soli”; o scegliere il tipo di vita e di comportamenti che “si preferiscono” (utilitarismo volgare o crematistico), la questione diventa stabilire allora quando si può dire che la legge (o una legge) abbia una sua dignità. Il Rosen ha interpretato le parole di Kant nel senso che il filosofo tedesco, stabilendo un legame tra autonomia e dignità, avrebbe inteso riferirsi *solo* alla prerogativa, *tipicamente* umana, di darsi delle leggi (*Dignità* cit., p. 29): “É quindi, in prima istanza, la *legislazione*, ovvero il darsi delle leggi, ad avere dignità. Ciò che Kant intende per *autonomia* è l'idea che siamo noi stessi a darci la legge morale che dobbiamo riconoscere come vincolante”. Questa soluzione però mi convince solo in parte perché lo stesso Kant, nella stessa pagina (*u.l.c.*, p. 105), precisa: “la stessa legislazione, che assegna ogni valore, deve appunto per ciò avere dignità”; e che (*ibidem*) “tutto ciò che non ha un prezzo, e quindi che ha un valore intrinseco, ha una dignità”. Così anche Cicerone in una lunga dissertazione in *de leg.* 1.43-47 dove la dignità della legge è costruita sulla contrapposizione tra *honestum* e *turpe*.

46 Cfr. ora O. Sacchi, *Lo scudo riflettente di Perseo* cit., pp. 151-160; ma anche Id., “*Pudor in melius mutet*” (*Tac. ann. 3.54*) cit., pp. 121-124 e *passim*.

47 Cfr. Vico *SSN 1744* cpv. 1470, II: 311 (Appendice): “Lo che Tacito, sapientissimo di cotal diritto, ben avverti ove, trattandosi in senato di moderare con le leggi suntuarie il lusso profusissimo delle cene, Tiberio rispose che non abbisognavano, con quel motto pieno d'una elegantissima sapienza civile: ‘*Pauperes necessitas, divites satietas, nos pudor in melius vertet*’. Che è la profonda e finor nascosta ragione della legge ‘*Digna vox*’”. Traggo da G. Vico, *La Scienza nuova Seconda giusta l'edizione del 1744 con le varianti dell'edizione del 1730 e di due redazioni intermedie inedite*, [in due voll. (1=parte prima, libri I-II; 2=parte seconda, libri III-IV e Appendice)], Bari, 1953³, a cura di Fausto Nicolini]. Si tratta di Vico che legge Tacito (*ann. 3.54*) su un discorso pronunciato dall'imperatore Tiberio (nel 22 d.C.) innanzi al senato romano che il filosofo napoletano usa per rappresentare il sentimento del *pudor* in chiave politica. L'imperatore parla sapendo che l'agire con “pudore” o con “senso della dignità” (anche in politica) viene prima di tutto (Shäuble?), anche sperando che i magistrati sappiano “fronteggiare il male” come promettono (*si quis ex magistratibus tantam industriam ac severitatem pollicetur ut ire obviam queat*). Per Vico qui sarebbe descritto quel “pudor naturale”, in grado di frenare perfino il “sovrano”; ossia quel “senso morale”,

In questa prospettiva, lasciando da parte ogni valutazione di ordine teologico (dunque *etsi Deus non daretur*, nel senso che la dignità come presidio di senso della libertà dei cittadini in uno Stato di diritto, e quindi, anche della legittimità di una legge, può invocarsi anche senza doverlo riferire a un ordine trascendentale⁴⁸), si può porre così la questione dell’ethos della Legge⁴⁹, che significa rispondere all’interrogativo di Socrate nel Minosse platonico (*Min.* 314a): “Se le norme stabilite sono fissate dalla legge, qual è l’essenza della legge?”.

Un’altra domanda difficile a cui si potrebbe rispondere anche in questo modo: posto che la Legge non elimina la necessità del Diritto⁵⁰; e che questa è necessaria per garantire (almeno) la Libertà di ogni essere umano⁵¹; una possibilità per non cadere nella barbarie (la legge del più forte), può essere senz’altro che questa sia “degnata” e per questo, in quanto tale, “giusta”.

Il resto dovrebbe venire di conseguenza. Affinché tutti possano dirsi veramente liberi, occorre ascoltare quindi la profonda e nascosta ragione della legge (ecco il senso di *pudor, decor, dignitas*, fuori dalle trappole

o “decenza”, che Vico chiama appunto “*Digna vox*”, ossia la “profonda e finora nascosta ragione della legge”.

- 48 La frase latina è tratta, come è noto, da Ugo Grozio (*De iure belli ac pacis, Prolegomena*, § 11): “*Et haec quidem quae iam diximus locum aliquem haberent etiamsi daremus, quod sine summo scelere dari nequit, non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana...*”; a sua volta richiamata da Leibniz (*nec absurde statuit Grotius, intelligi jus naturae, etsi fingatur Deus non esse*) su cui v. H. Welzel, *Diritto naturale e giustizia materiale*, Milano, 1965, p. 225, nt. 33. La clausola *etsi Deus non daretur* si usa quindi per sganciare l’etica dalla dimensione del teologico e non per negare una sua possibile consistenza ontologica. Si interroga su questo V. Possenti, *L’azione umana. Morale, Politica e Stato in Jacques Maritain*, Roma 2003, pp. 18 s. e nt. 2. Dietrich Bonhoeffer (pastore protestante, teologo, professore a Berlino dal 1931 al 1939, morto impiccato il 9 aprile 1945 a Flossenbürg), adoperò l’espressione *etsi Deus non daretur*, per rappresentare la condizione dell’uomo maturo che nelle situazioni importanti della vita sa che deve cavarsela da solo; appunto “come se Dio non ci fosse”. Cfr. A. Torno, *Quel che resta di Dio. Cinque percorsi alla ricerca della fede*, Milano 2005², p. 40.
- 49 Mi permetto di rinviare per questo a O. Sacchi, *Lo scudo riflettente di Perseo*, cit., pp. 151-160.
- 50 Il tema è trattato in un recente saggio di N. Irti, *Destino di Nomos*, in M. Cacciari, N. Irti, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, Milano 2019, pp. 115-158, spec. 122-129.
- 51 D. 1.5.4pr. (Flor. 9 *institutiones*) [= Inst. 1.3.1]: *Et libertas quidem es, ex qua etiam liberi vocantur, naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid aut vi aut iure prohibetur.*

del concettualismo⁵²) che risolve la questione dell'ethos della legge, unica condizione che, se soddisfatta, rende una legge “degna” (*digna vox*)⁵³.

A mio avviso, se si cominciasse a ragionare anche in termini di dignità di una legge, potrebbe essere questa una strada per essere certi che il principio della dignità, scelto come parametro fondamentale nelle Costituzioni vigenti, non possa temere di essere tacciato di *ridondanza*, di *relativismo* o di *mancaza di universalità*⁵⁴. Anche in tempi di pandemia.

5. Conclusione

Concludo allora tornando alla frase di Shäuble: cosa può aver inteso allora *veramente* il Presidente del *Bunderstag* tedesco, affermando che *la dignità viene prima della salvaguardia della vita*? Azzarderei, come prima approssimazione, l'art. 1 della *Grundgesetz*; ma è impossibile dirlo con certezza, il modo migliore sarebbe di chiederglielo direttamente.

52 Nel 2002, la statunitense Ruth Macklin (professore di bioetica presso l'Albert Einstein College of Medicine) ha pubblicato sul *British Medical Journal* un editoriale dal titolo *La dignità è un concetto inutile. Non significa nient'altro che rispetto per le persone e per la loro autonomia*, precisando fra l'altro: “gli appelli alla dignità sono vaghe riproposizioni di altri concetti meglio definiti o meri slogan che non aggiungono nulla a ciò di cui si sta parlando”. R. Macklin, *Dignity Is a Useless Concept*, in *British Medical Journal*, 20 dicembre 2003, pp. 1419-1420. Mi astengo da ogni commento. Ma v. comunque M. Rosen, *Dignità*, cit., p. 8: “Per Macklin (così come per Schopenhauer [n.d.r. *Il fondamento della morale*, Roma-Bari, 1991, p. 168]) l'idea della dignità, nella migliore delle ipotesi, è ridondante, e quel poco di contenuto che ha, lo trae da un altro valore: l'autonomia. Tale idea è peraltro un luogo comune tra quei pochi filosofi contemporanei di lingua inglese che hanno scritto qualcosa al riguardo”.

53 Il Vico con *Digna vox* fa riferimento a una costituzione degli Imperatori Teodosio II e Valentiniano III in CI. 1.14.4 (a. 429). Così F. Nicolini, *Commento storico alla Seconda scienza nuova*, II, Roma, 1950, p. 229.

54 Per M. Rosen, *Dignità*, cit., p. 113 (che segue l'interpretazione tradizionale del pensiero di Kant) rispettare la dignità delle persone, vorrebbe dire *rispettare le persone, così come si rispetta la legge*. Sul presupposto che il concetto di dignità ruota intorno a quello di rispetto dovuto, il Rosen poi distingue anche tra il rispettare la dignità ottemperando agli obblighi che questa crea (*rispetto come osservanza*) e il rispettarla mostrando rispetto per la persona che la incarna (*rispetto come rispettosità*). Sono evocate, come si vede, le situazioni “b” e “c”, menzionate sopra come modi di manifestarsi del *nomotropismo* di ascendenza kantiana. Esse però escludono la situazione “a”. A dimostrazione del fatto che se si vuole che una legge sia utile e rispettata, non basta solo l'imperativo legale o morale, occorre che questa sia sentita anche come giusta.

Per quanto mi riguarda, una vita senza dignità, è una vita che forse non vale la pena di vivere; mentre, una legge indegna andrebbe emendata o abrogata, per evitare che possa causare danni sociali anche gravi (*nomotropismo*). La pandemia prima o poi finirà, lo insegna la Storia, ma credo sia utile tentare di recuperare (insieme a tanto altro, ma con onestà intellettuale e molto impegno) il significato storico (o “vero”) di *dignitas*⁵⁵; ossia il valore autentico delle persone e delle istituzioni (di cui la legge è mero strumento), a sua volta inscindibilmente legato con quello della Libertà, per sperare in una rinnovata coscienza collettiva e poi, istituzionale, prima che sia troppo tardi.

55 Da *decet* come “conveniente”, con riferimento alla posizione che tutti gli esseri umani occupano in qualsiasi consesso sociale e nel mondo: Cic. *de off.* 1,113: *id maxime quemque decet*.